

Cassano, 15 Ottobre 2019

Ai docenti della Scuola Secondaria "V.Ruffo" Ai Genitori(SITO WEB) Agli alunni

Oggetto: divieto di utilizzo dei cellulari a scuola

In seguito ad opportuna delibera del Collegio dei docenti del 16/09/2019 e del Consiglio d'Istituto è stato regolamentato l'uso dei cellulari a scuola: è vietato portarli e se dovessero essere necessari per comunicazioni con la famiglia prima e dopo l'ingresso a scuola vanno consegnati al docente della prima ora che li collocherà in apposito contenitore e ripresi all'uscita. Sono stati già sollecitati i genitori delle classi prime e in questa sede lo si fa con gli altri)ad acquistare collettivamente una cassetta in latta dotata di chiavi affinchè siano messi in sicurezza. La cassetta sarà di proprietà della classe. Essendo vietato l'ingresso circa danni o furti in alcun modo la scuola è da ritenersi responsabile. Tutto ciò sarà riportato nel Patto di Corresponsabilità che sarà distribuito e firmato dai genitori in sede di assemblea per l'elezione dei rapprentanti.

Sull'uso dei telefonini ed altri dispositivi elettronici a scuola si è espresso il Miur con la circolare n.30 del 15 marzo 2007 recante «Linee di indirizzo, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere» e con la successiva direttiva n. 104 del 30 novembre 2007, entrambe a firma dell'ex ministro Fioroni. Tali interventi ministeriali hanno fornito linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy. Vi si rinvengono, altresì, indicazioni sull'irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti con particolare riferimento all'utilizzo di dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali, ivi compresa la pubblicazione su siti internet. La problematica più rilevante riguarda il fatto che le foto o registrazioni video/audio possono contenere, anche in maniera implicita, riferimenti a informazioni di carattere personale relative ad uno o più soggetti identificabili. In tali casi, si configura, ai sensi della normativa vigente, un "trattamento" di dati personali che possono persino riguardare la sfera della salute, della vita sessuale o altre informazioni "sensibili" per cui la legge prevede particolari garanzie a tutela degli interessati.

Pertanto occorre che siano preventivamente informati gli interessati i quali possono fornire, o meno, il proprio consenso alla diffusione delle immagini o delle registrazioni, specie se ad una pluralità di destinatari come sovente avviene con applicazioni più comunemente utilizzate nella messaggistica istantanea.

Eventuali lesioni del diritto alla privacy a causa della mancata acquisizione del consenso dell'interessato comportano, invece, una sanzione amministrativa fino a trentamila euro, della cui applicazione è competente il Garante (articoli 161 e 166 del Codice).

L'uso dei telefoni durante le ore di lezione è anche vietato agli insegnanti, non solo per ragioni giuridiche, ma anche affinche' siano da esempio di comportamento; l'unica eccezione è per il docente collaboratore del Dirigente che deve essere sempre reperibile per comunicazioni urgenti.

F.to Il Dirigente scolastico Prof.ssa Ippolita Lazazzera